



**ISCRITTO AL N. 1241 DELLA SEZIONE SPECIALE  
DELL'ALBO DEI FONDI PENSIONE TENUTO DALLA COVIP**

***STATUTO***

TESTO PRECEDENTE (23 APRILE 2008)	TESTO MODIFICATO
<p><b>Titolo I</b>  <b>Denominazione – Sede – Scopo - Durata</b>  Art. 1 - Denominazione  Art. 2 – Sede  Art. 3 – Scopo  Art. 4 – Durata</p> <p><b>Titolo II</b>  <b>Soci</b>  Art. 5 – Soci  Art. 6 - Soci Aderenti  Art. 7 - Soci Beneficiari</p> <p><b>Titolo III</b>  <b>Apporti economici – Gestione delle risorse</b>  Art. 8 - Entrate e spese di gestione  Art. 9 - Apporti contributivi  Art. 10 - Informativa circa gli apporti al Fondo  Art. 11 - Gestione delle risorse  Art. 12 – Gestione amministrativa  Art. 13 – Banca depositaria  Art. 14 – Bilancio</p> <p><b>Titolo IV</b>  <b>Prestazioni</b>  Art. 15 – Prestazioni  Art. 16 – Anticipazioni  Art. 17 – Trasferimenti e riscatti</p> <p><b>Titolo V</b>  <b>Organi</b>  Art. 18 – Organi  Art. 19 – Assemblea: composizione, convocazione, competenze  Art. 20 – Assemblea: modalità di individuazione dei Delegati  Art. 21 – Consiglio di Amministrazione: composizione  Art. 22 – Presidente  Art. 23 – Consiglio di Amministrazione: competenze  Art. 24 – Dirigente Responsabile del Fondo  Art. 25 - Collegio dei Revisori  Art. 26 - Firma e rappresentanza legale</p> <p><b>Titolo VI</b>  <b>Norme finali</b>  Art. 27 - Liquidazione del Fondo  Art. 28 - Nomina dei Liquidatori  Art. 29 – Controversie</p> <p><b>Titolo VII</b>  <b>Normativa transitoria</b>  Art. 30 – Acquisizione della personalità giuridica</p>	<p><b>PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO</b>  Art. 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede  Art. 2 – Forma giuridica  Art. 3 – Scopo</p> <p><b>PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO</b>  Art. 4 - Regime della forma pensionistica  Art. 5 – Destinatari  Art. 5 bis – Soci aderenti  Art. 5 ter – Soci beneficiari  Art. 6 - Scelte di investimento  Art. 7 - Spese</p> <p><b>PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI</b>  Art. 8 - Contribuzione  Art. 9 - Determinazione della posizione individuale  Art. 10 - Prestazioni pensionistiche  Art. 11 - Erogazione della rendita  Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale  Art. 13 - Anticipazioni  Art. 13-<i>bis</i> - Prestazioni accessorie</p> <p><b>PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI</b>  <b>A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO</b>  Art. 14 - Organi del Fondo  Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione  Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni  Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni  Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione  Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori  Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni  Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità  Art. 22 - Presidente  Art. 23 - Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo  Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione  Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni  Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità  <b>B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE</b>  Art. 27 - Incarichi di gestione  Art. 28 - Banca depositaria  Art. 29 - Conflitti di interesse  Art. 30 - Gestione amministrativa  Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio  Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio</p>

## TITOLO I

### Denominazione – Sede – Scopo - Durata

#### Art. 1 - Denominazione

1. La "Cassa di Previdenza Integrativa Pensionistica e Assistenziale, PREV.I.P.", istituita il 28 novembre 1989 ai sensi degli artt. 36 e seguenti del c.c., dal 1° luglio 1997 ha assunto la denominazione di "PREVIP Fondo Pensione", di seguito indicato come "Fondo" o "Ente".

#### Art. 2 - Sede

1. Il Fondo ha sede in Milano, Corso Italia n. 23.

#### Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo, privo di fini di lucro, ha lo scopo esclusivo di attribuire prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio di base nonché prestazioni ad esse accessorie correlate ad ipotesi di invalidità e premorienza, previste da leggi, da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali, in seguito denominati "Fonti Istitutive", a favore dei prestatori di lavoro Soci del Fondo medesimo, in conformità al d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, di seguito denominato "Decreto".
2. Il Fondo opera esclusivamente in regime di contribuzione definita, secondo criteri di corrispettività ed in conformità al principio

## PARTE V – RAPPORTI CON I SOCI

- Art. 33 - Modalità di adesione
- Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti
- Art. 35 - Comunicazioni e reclami
- Art. 35-bis - Clausola compromissoria

## PARTE VI - NORME FINALI

- Art. 36 - Modifica dello Statuto
- Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
- Art. 38 - Rinvio

## PARTE I

### IDENTIFICAZIONE E SCOPO

#### ART. 1 – DENOMINAZIONE, FONTE ISTITUTIVA, DURATA, SEDE

1. La "Cassa di Previdenza Integrativa Pensionistica e Assistenziale, PREV.I.P.", istituita in data 28 novembre 1989 ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dal 1° luglio 1997 **ha assunto** la denominazione di "PREVIP Fondo Pensione", in seguito **indicato** "Fondo".
2. **Il Fondo ha durata illimitata fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.**
3. **Il Fondo ha sede in Milano.**

#### ART. 2 – FORMA GIURIDICA

1. **Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.**

#### ART. 3 – SCOPO

1. Il Fondo, **privo di fini di lucro**, ha lo scopo esclusivo, **di attribuire** prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio **di base. A tal fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.**
2. Il Fondo è retto dalle– **disposizioni** del presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle applicabili

di capitalizzazione individuale.

3. Il Fondo è retto dalle disposizioni del presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle applicabili norme di legge.

#### **Art. 4 - Durata**

1. La durata del Fondo é fissata sino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata.

### **TITOLO II**

#### **Soci**

#### **Art. 5 - Soci**

1. Al Fondo partecipano due categorie di Soci: i Soci Aderenti ed i Soci Beneficiari, per i quali operi una forma pensionistica complementare di cui all'art. 1 del Decreto.
2. La qualifica di Socio risulta acquisita, condizionatamente alla verifica dei requisiti richiesti, con l'accettazione della domanda di adesione.
3. Salvo diversa decisione, l'associazione decorre dal mese successivo all'accettazione della domanda di adesione.
4. La qualifica di Socio (Aderente e Beneficiario) risulta anche acquisita tramite conferimento tacito del trattamento di fine rapporto (di seguito denominato "TFR") ed in tal caso l'associazione decorre dal mese in cui sono versate per la prima volta le relative quote.

norme di legge.

### **PARTE II**

#### CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

#### **ART. 4 - REGIME DELLA FORMA PENSIONISTICA**

1. **Il Fondo opera esclusivamente in regime di contribuzione definita, secondo criteri di corrispettività ed in conformità al principio di capitalizzazione individuale.**

#### **ART. 5 - DESTINATARI**

5. Al Fondo partecipano due categorie di Soci: i Soci Aderenti ed i Soci Beneficiari, per i quali operi una forma pensionistica complementare di cui all'art. 1 del Decreto.
6. La qualifica di Socio (**Aderente e Beneficiario**) risulta acquisita, condizionatamente alla verifica dei requisiti richiesti, con l'accettazione della domanda di adesione.
7. La qualifica di Socio (**Aderente e Beneficiario**) risulta **anche** acquisita tramite conferimento tacito **del trattamento di fine rapporto (di seguito denominato "TFR")** ed in tal caso l'associazione decorre dal mese in cui sono versate **per la prima volta** le relative quote.

#### **ART. 5 BIS - SOCI ADERENTI**

3. La categoria dei Soci Aderenti é costituita dai datori di lavoro tenuti al versamento **dei** contributi previsti dalle rispettive Fonti Istitutive, finalizzati alla realizzazione di trattamenti previdenziali di cui **all'**art. 3, in favore dei propri prestatori di lavoro dipendente, **nonché al versamento, esplicito o tacito, di quote di TFR.**
4. **Divengono** Soci Aderenti i datori di lavoro che soddisfino le seguenti condizioni:
  - c) l'invio al Fondo di una domanda di adesione che precisi le caratteristiche del trattamento previdenziale previsto a favore dei propri prestatori di lavoro sulla base di quanto disposto dalla rispettiva Fonte Istitutiva. **Quest'ultima va** allegata alla

domanda di adesione. La domanda di adesione deve, **altresì**, contenere l'indicazione della cadenza e delle modalità di versamento dei contributi **e delle quote di TFR, ivi comprese quelle conferite per invio tacito da prestatori di lavoro;**

- d) il versamento, in via anticipata, della quota associativa annuale, la cui misura é fissata **tempo per tempo** dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 5 TER - SOCI BENEFICIARI**

8. La categoria dei Soci Beneficiari é costituita da prestatori di lavoro subordinato **dipendenti** dei Soci Aderenti:

- e) a favore dei quali, in conformità a quanto disposto dalle rispettive Fonti Istitutive, il Socio Aderente é tenuto al versamento di contributi e quote di TFR finalizzati alla realizzazione di trattamenti previdenziali, di cui all'art. 3;

- f) che **abbiano** manifestato la volontà di aderire al Fondo mediante sottoscrizione della domanda di adesione;

- g) che abbiano aderito con conferimento esplicito del TFR ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. a), del Decreto;**

- h) che abbiano aderito con conferimento tacito **TFR**, ai sensi dell'art.8, comma 7, **lett. b)**, del **Decreto**.

9. Mantengono la **qualifica** di Soci Beneficiari:

- a) i lavoratori che **percepiscano** le prestazioni pensionistiche a carico del Fondo;

- b) i destinatari delle previsioni, in materia di previdenza complementare, stabilite dalle rispettive Fonti Istitutive, **i quali** fruiscano di assegni straordinari in forma rateale di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto interministeriale 28 aprile 2000 n. 158 sulla base di accordi che ne prevedano la possibilità.

- c) coloro che **cessano** di contribuire al Fondo **e/o che interrompono il rapporto di lavoro con il Socio Aderente, con espressa richiesta di conservazione della posizione individuale.**

## **Art. 6 - Soci Aderenti**

1. La categoria dei Soci Aderenti é costituita dai datori di lavoro tenuti al versamento di contributi previsti dalle rispettive Fonti Istitutive, finalizzati alla realizzazione di trattamenti previdenziali di cui all'art. 3, in favore dei propri prestatori di lavoro dipendente, nonché al versamento, esplicito o tacito, di quote di TFR.
2. Divengono Soci Aderenti i datori di lavoro che soddisfino le seguenti condizioni:
  - a) l'invio al Fondo di una domanda di adesione che precisi le caratteristiche del trattamento previdenziale previsto a favore dei propri prestatori di lavoro sulla base di quanto disposto dalla rispettiva Fonte Istitutiva. Quest'ultima va allegata alla domanda di adesione. La domanda di adesione deve, altresì, contenere l'indicazione della cadenza e delle modalità di versamento dei contributi e delle quote di TFR, ivi comprese quelle conferite per invio tacito da prestatori di lavoro;
  - b) il versamento, in via anticipata, della quota associativa annuale, la cui misura é fissata tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 7 - Soci Beneficiari**

1. La categoria dei Soci Beneficiari é costituita da prestatori di lavoro subordinato dipendenti dei Soci Aderenti:

10. I Soci Beneficiari si distinguono in:

- c) "vecchi iscritti" ovverosia prestatori **di lavoro** che al 28 aprile 1993 risultavano iscritti a forme pensionistiche complementari, comunque denominate, istituite prima del 15 novembre 1992;
- d) "nuovi iscritti" ovverosia prestatori **di lavoro** che si trovano in condizione diversa da quella indicata alla lett. a).

**11. Sono Soci Beneficiari del fondo i soggetti fiscalmente a carico dei soci di cui al presente articolo.**

## **ART. 6 – SCELTE DI INVESTIMENTO**

- 1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno n. 4 comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.**
- 2. E' in ogni caso previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.**
- 3. Il Socio Beneficiario, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. Il Socio Beneficiario può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione.**
- 4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento adotta le tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché la ripartizione strategica delle attività.**

## **ART. 7 – SPESE**

- 1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:**

- a) a favore dei quali, in conformità a quanto disposto dalle rispettive Fonti Istitutive, il Socio Aderente è tenuto al versamento di contributi e quote di TFR finalizzati alla realizzazione di trattamenti previdenziali, di cui all'art. 3;
  - b) che abbiano manifestato la volontà di aderire al Fondo mediante sottoscrizione della domanda di adesione; l'adesione è preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente;
  - c) che abbiano aderito con conferimento esplicito del TFR ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. a), del Decreto;
  - d) che abbiano aderito con conferimento tacito del TFR, ai sensi dell'art.8, comma 7, lett. b), del Decreto.
2. Mantengono la qualifica di Soci Beneficiari i lavoratori che percepiscono le prestazioni pensionistiche a carico del Fondo.
  3. Mantengono la qualifica di Soci Beneficiari i destinatari delle previsioni, in materia di previdenza complementare, stabilite dalle rispettive Fonti Istitutive, i quali fruiscano di assegni straordinari in forma rateale di cui all'art.5, comma 1, lett. b), del Decreto interministeriale 28 aprile 2000 n.158 sulla base di accordi che ne prevedano la possibilità.
  4. Mantengono la qualifica di Soci Beneficiari quanti cessino di contribuire al Fondo o per rinuncia volontaria o per perdita dei requisiti di partecipazione, con espressa richiesta di conservazione della posizione individuale.
  5. I Soci Beneficiari si distinguono in:
    - a) "vecchi iscritti" ovverosia prestatori d'opera che al 28 aprile 1993 risultavano iscritti a forme pensionistiche complementari, comunque denominate, istituite prima del 15 novembre 1992;
    - b) "nuovi iscritti" ovverosia prestatori d'opera che si trovano in condizione diversa da quella indicata alla lett. a).
  6. La domanda di adesione dei Soci Beneficiari è presentata al Fondo tramite i rispettivi datori di lavoro, Soci Aderenti. La domanda contiene la delega del Socio Beneficiario al Socio Aderente per la trattenuta del TFR, dei contributi e loro relativi adeguamenti previsti dalle Fonti Istitutive.
  7. Compete ai Soci Aderenti verificare e comunicare al Fondo i dati identificativi dei Soci Beneficiari.

**a) spese relative alla fase di accumulo:**

**a.1) direttamente a carico dei Soci e in particolare:**

**- a carico dei Soci Beneficiari in cifra fissa annua pro-capite;**

**- a carico dei Soci Aderenti in base al numero dei Soci Beneficiari iscritti;**

**a.2) indirettamente a carico del Socio Beneficiario e in particolare:**

**- per ciascun comparto finanziario sono determinate in % del patrimonio;**

**- per il comparto assicurativo gravano sul rendimento della linea assicurativa e in % sui contributi versati.**

**b) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite.**

**c) Spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie**

**2. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo e la misura delle suddette spese, riportate nella Nota informativa.**

**3. Il Consiglio di Amministrazione, qualora sussistano differenze positive tra i costi effettivamente sostenuti e le spese gravanti sui Soci Beneficiari, definirà criteri e modalità di ripartizione di tali differenze tra gli associati e li indica nel bilancio, nella Nota Informativa e nella comunicazione periodica.**

### **TITOLO III**

#### **Apporti economici – gestione delle risorse**

##### **Art. 8 - Entrate e spese di gestione**

1. Le entrate del Fondo sono costituite da:
  - a) quote associative annuali versate dai Soci Aderenti;
  - b) quote associative annuali versate dai Soci Beneficiari;
  - c) contributi, di cui all'art. 9, versati dai Soci Aderenti e dai Soci Beneficiari ai sensi delle Fonti Istitutive e finalizzati al raggiungimento dello scopo istituzionale;
  - d) quote di TFR;
  - e) importi trasferiti all'Ente da altre forme pensionistiche;
  - f) gli interessi e i rendimenti delle disponibilità amministrate;
  - g) ogni altro provento o importo che spetti o affluisca al Fondo a qualsiasi titolo, ivi comprese le somme rivenienti dall'acquisizione al Fondo delle posizioni individuali degli iscritti deceduti in assenza di beneficiari.
2. Il Fondo sostiene spese di funzionamento relative, a titolo esemplificativo, alla gestione amministrativa e all'attività promozionale utilizzando, in via prioritaria le quote associative di cui al comma 1, lett. a) e b).
3. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce i criteri di ripartizione delle spese.
4. Gli oneri relativi alla gestione del patrimonio sono addebitati sulle posizioni individuali dei Soci Beneficiari in misura proporzionale alla posizione stessa. Alla singola posizione fanno altresì capo i costi derivanti dal trasferimento tra Linee di investimento.

### *PARTE III -*

#### **CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI**

##### **ART. 8 – CONTRIBUZIONE**

- 1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.**
- 2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del Decreto.**
- 3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.**
- 4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.**
- 5. L'adesione al Fondo realizzata esclusivamente tramite il conferimento del TFR non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del Socio Beneficiario, né del Socio Aderente, salvo loro diversa volontà. Qualora il Socio Beneficiario contribuisca al Fondo nella misura minima prevista dalle Fonti Istitutive, è dovuto anche il contributo del Socio Aderente, stabilito dalle Fonti Istitutive medesime.**
- 6. In costanza del rapporto di lavoro il Socio Beneficiario ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.**
- 7. Il Socio Beneficiario può decidere di proseguire la contribuzione al**



### **Art. 9 – Apporti contributivi**

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 3, il Fondo riceve dai Soci Aderenti e dai Soci Beneficiari il versamento di contributi previsti dalle rispettive Fonti Istitutive e quote di TFR, ovvero il solo TFR.
2. L'adesione al Fondo realizzata esclusivamente tramite il conferimento del TFR non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del Socio Beneficiario, né del Socio Aderente, salvo loro diversa volontà. Qualora il Socio Beneficiario contribuisca al Fondo nella misura minima prevista dalle Fonti Istitutive, è dovuto anche il contributo del Socio Aderente, stabilito dalle Fonti Istitutive medesime.
3. I contributi percepiti sono impiegati dal Fondo secondo le previsioni dell'art. 11.
4. Ogni Socio Aderente comunica al Fondo le informazioni che lo riguardano e quelle relative ai Soci Beneficiari, suoi dipendenti. In particolare trasmette le informazioni necessarie per la gestione delle posizioni individuali dei Soci Beneficiari e per l'espletamento degli obblighi fiscali cui è tenuto il Fondo, o altro soggetto da esso incaricato.
5. Il Socio Beneficiario, in costanza del rapporto di lavoro, ha facoltà di

**Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.**

- 8. In caso di mancato o ritardato versamento, il Socio Aderente è tenuto a reintegrare la posizione individuale del Socio Beneficiario secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il Socio Aderente è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.**

### **ART. 9 - DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE**

- 1. La posizione individuale, che consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun Socio Beneficiario, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.**
- 2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico del Socio Beneficiario, di cui all'art. 7, comma 1, lett. 1), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.**
- 3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei singoli comparti:**
  - a) il rendimento del comparto assicurativo è calcolato secondo le modalità indicate nel Regolamento della "Gestione Speciale" allegato alla Convenzione stipulata con la Compagnia di Assicurazione; in particolare il rendimento annuo si ottiene rapportando il risultato finanziario della "Gestione Speciale" al valore medio della stessa nell'esercizio di competenza. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività della "Gestione Speciale" e cioè al**

sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo gravante sul Socio Aderente, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. La ripresa del versamento della contribuzione da parte del Socio Beneficiario, almeno nella misura minima di cui al comma 2, ripristina l'obbligo contributivo a carico del Socio Aderente.

6. Il Socio Beneficiario può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, all'atto del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

#### **Art. 10 – Informativa circa gli apporti al Fondo**

1. Il Fondo invia annualmente ai Soci Aderenti ed ai Soci Beneficiari un rendiconto riportante i dati relativi, rispettivamente, ai contributi complessivamente versati ed alla valorizzazione delle singole posizioni individuali. Tali informazioni possono anche essere messe a disposizione dei Soci attraverso mezzi informatici e telematici.

**prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato per i beni di proprietà della Compagnia di Assicurazione.**

- b) **Il rendimento di ogni comparto finanziario è calcolato come variazione del valore di quota nel periodo considerato. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale.**

4. **Il Fondo, per quanto concerne i comparti finanziari, determina il valore della quota con cadenza almeno mensile e, conseguentemente, il valore della posizione finanziaria di ciascun Socio Beneficiario. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.**

#### **ART. 10 – PRESTAZIONI PENSIONISTICHE**

1. **Il Fondo attribuisce prestazioni in rendita e in capitale.**

2. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni **stabilite** nel regime obbligatorio di appartenenza **del Socio Beneficiario**, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. **Il Socio Beneficiario** che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma **7** dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dal **Socio Beneficiario** per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

4. **Il Socio Beneficiario** ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni

rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza:

- a) in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- b) in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

8- **Il Socio Beneficiario ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Il Socio beneficiario può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore del Socio Beneficiario il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.**

9. **Il Socio Beneficiario che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.**

10. Le prestazioni pensionistiche **complementari** sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

11. **Il Socio Beneficiario che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica**

quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

#### **Art. 11 - Erogazione della rendita**

**1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.**

**2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato e al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato, per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.**

**3. Il fondo può prevedere diverse forme di rendita vitalizia.**

#### **Art. 11 - Gestione delle risorse**

1. Il Fondo opera attraverso una gestione multicomparto, suddivisa in quattro linee differenziate per profili di rischio e di rendimento, così da assicurare ai Soci Beneficiari un adeguato ventaglio di scelte.
2. E' in ogni caso previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, a' sensi di legge. Intervenendo siffatta tipologia di conferimento, è riconosciuta al singolo interessato la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto, a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma successivo.
3. Il Socio Beneficiario, all'atto dell'adesione al Fondo, sceglie uno o più comparti in cui far confluire gli apporti contributivi, ivi compreso il TFR, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. Il Socio Beneficiario può riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, trascorso il periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione.
4. I comparti di cui ai commi 1 e 2 presentano le seguenti caratteristiche:

##### **Linea 1: gestione assicurativa garantita**

Investimento in una gestione speciale assicurativa con rendimento minimo garantito e consolidamento annuo dei risultati.

- *Obiettivo:* conseguire un rendimento di medio e lungo periodo stabile, con consolidamento annuale dei risultati ottenuti e con un profilo di rischio sostanzialmente nullo, atto a realizzare, con elevata probabilità, rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR, in un orizzonte temporale annuale.
- *Contenuti:* gestione speciale di polizze vita collettive.

La linea, destinata ad accogliere il

conferimento tacito delle quote di TFR maturando, assicura che, all'atto del pensionamento, la posizione individuale non risulti di ammontare inferiore ai versamenti effettuati (al netto di eventuali anticipazioni non reintegrate o di importi riscattati) capitalizzati ad un tasso annuo di interesse composto minimo garantito del 2%, o comunque non superiore a quanto disposto dall'art. 23 del d. lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

La linea garantisce altresì il consolidamento dei rendimenti finanziari maturati anno per anno.

Per versamenti si intendono gli apporti economici effettuati, detratte le spese di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e b).

La garanzia opera anche prima del pensionamento nei seguenti casi:

- riscatto della posizione individuale per decesso;
- riscatto della posizione individuale per invalidità permanente che comporti la riduzione dell'attività lavorativa a meno di un terzo;
- riscatto della posizione individuale per inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

#### **Linea 2: obbligazionaria**

- *Obiettivo:* conseguire un rendimento nel medio – lungo periodo sufficientemente stabile, con un profilo di rischio medio – basso.
- *Contenuti:* la linea persegue una politica di investimento prevalentemente rivolta verso titoli di debito denominati in Euro, con possibilità di compiere una diversificazione degli investimenti attraverso titoli di debito e di capitale dell'area OCSE.

#### **Linea 3: bilanciata**

- *Obiettivo:* conseguire, nel lungo termine, le opportunità di crescita offerte da una combinazione di investimenti azionari ed obbligazionari con rischiosità complessivamente contenuta in costanza di un profilo di rischio medio.
- *Contenuti:* la linea realizza una composizione del portafoglio bilanciata tra titoli di debito e titoli di capitale, con possibilità di attuare una diversificazione degli investimenti nell'area OCSE.

#### **Linea 4: azionaria internazionale**

- *Obiettivo:* cogliere, nel lungo termine, le opportunità di crescita offerte da una combinazione di investimenti azionari ed

obbligazionari con rischiosità complessivamente contenuta, mirando, più marcatamente, a conseguire gli investimenti di valore offerti dai mercati finanziari internazionali, con un profilo di rischio alto.

- *Contenuti:* la linea attua una politica di investimento verso titoli di capitale, rivolta prevalentemente ai mercati esteri. Sussiste comunque la possibilità di investire una parte delle disponibilità in titoli di debito, denominati in Euro ed in altre valute.

Per le Linee 2, 3, 4, è sempre prevista la facoltà di detenere una parte limitata delle disponibilità in liquidità nonché la possibilità di effettuare l'investimento delle risorse in OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE. La qual cosa, purché i programmi e i limiti di investimento di ogni OICR siano compatibili con quelli delle linee di investimento del Fondo, i quali ne prevedono l'acquisizione.

5. Per attuare la Linea 1 il Fondo stipula una o più convenzioni con compagnie di assicurazione di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 174/1995, anche attraverso l'utilizzo di prodotti assicurativi con caratteristiche finanziarie "Unit linked".

6. Per attuare le Linee 2, 3, 4, il Fondo stipula una o più convenzioni di gestione con soggetti abilitati ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto. Le convenzioni definiscono:

- a) gli indirizzi dell'attività dei soggetti convenzionati e le modalità con le quali essi possono essere modificati;
- b) i termini e le modalità attraverso cui il Fondo esercita la facoltà di recesso;
- c) l'attribuzione al Fondo della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità patrimoniali.

7. Il Consiglio di Amministrazione, in ossequio alla normativa di settore, provvede ad inserire nella convenzione di gestione parametri oggettivi e confrontabili (benchmark) per ciascuna linea di investimento finanziaria, definiti con riferimento a indicatori finanziari di comune utilizzo.

8. Per eventuali prestazioni accessorie di invalidità, di premorienza e di copertura del rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana di cui al decreto del Ministero delle Finanze 22 dicembre 2000, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative.

#### **Art. 12 – Gestione amministrativa**

1. Il Fondo può stipulare convenzioni con

#### **Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale**

**1. Il Socio Beneficiario, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.**

**2. Anche prima del suddetto**

operatori specializzati per l'espletamento dell'attività di gestione amministrativa e contabile.

**periodo minimo di permanenza** il Socio Beneficiario **che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento** può:

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata:

- 1. in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;

- 2. in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata:

- 1. in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo

- 2. a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;

- d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto,

- e) mantenere la posizione **individuale accantonata presso il Fondo**, anche in assenza di contribuzione.

**3. In caso di decesso del Socio Beneficiario prima dell'esercizio del diritto alla**

**prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.**

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

**5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte del Socio Beneficiario con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta completa purché sussistano le condizioni necessarie.**

6. **Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.**

#### **Art. 13 – Anticipazioni**

**1. Il Socio Beneficiario può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:**

**a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;**

**b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d)**

#### **Art. 13 - Banca depositaria**

1. Le porzioni di patrimonio del Fondo di cui alle Linee gestorie 2, 3, 4 sono depositate presso una banca depositaria distinta dai gestori, la quale presenti i requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dai gestori finanziari del patrimonio del Fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del Fondo medesimo e al mandato conferito.
3. I rapporti tra Fondo e banca depositaria sono definiti in apposita convenzione.



del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per l'esercizio del diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dal Socio Beneficiario per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta del Socio Beneficiario e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

#### **ART. 13-BIS - PRESTAZIONI ACCESSORIE**

1. Il Fondo prevede inoltre prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza

2. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.

#### **PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI**

##### **ORGANIZZAZIONE DEL FONDO**

#### **Art. 14 - Bilancio**

1. L'esercizio finanziario del Fondo chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Per ogni esercizio finanziario viene redatto il bilancio in conformità ai principi indicati dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito indicata come "Covip"). Il bilancio è completo della relazione del Collegio dei Revisori, redatta ai sensi dell'art. 25, comma 22, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### **TITOLO IV**

#### **Prestazioni**

#### **Art. 15 - Prestazioni**

1. Il Fondo attribuisce prestazioni in rendita e in capitale.
2. Il diritto alle prestazioni si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti dal regime obbligatorio di appartenenza del Socio Beneficiario, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il Socio Beneficiario che decida di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 9, comma 6, ha la facoltà di stabilire autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per il diritto alle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dal Socio Beneficiario, per i quali egli non abbia esercitato il riscatto totale della posizione maturata.
4. Al Socio Beneficiario è riconosciuta la facoltà di domandare che le prestazioni gli siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di

#### **Art. 14 – Organi del Fondo**

##### *1. Sono organi del Fondo:*

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei **Sindaci**.

#### **ART. 15 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI – CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE**

##### **1. L'Assemblea è esclusivamente composta dai Delegati dei Soci Aderenti e dei Soci Beneficiari.**

2. Ciascuna categoria di Soci **elegge** i propri Delegati per l'intervento e il voto in Assemblea. Il numero dei Delegati espressi dai Soci Aderenti **è sempre** pari al numero dei Delegati espressi dai Soci Beneficiari.

##### **3. I Delegati dei Soci Beneficiari sono eletti secondo criteri di seguito fissati:**

- d) presso ciascun Socio Aderente, e con le modalità ivi pattuite, sono eletti i Delegati in rappresentanza dei Soci Beneficiari **dipendenti** del Socio Aderente **medesimo**. A tal **fine** presso ciascun Socio Aderente **sono** costituite apposite commissioni elettorali - di cui fa parte, come osservatore, anche un membro designato dal Socio Aderente **le quali pongono in essere** le operazioni necessarie per l'elezione dei Delegati;

- e) il numero dei Delegati è proporzionale al numero dei Soci Beneficiari del Socio Aderente **ed** è così parametrato:

- da 50 a 100 Soci Beneficiari è eletto 1 Delegato;
- da 101 a 300 Soci Beneficiari sono eletti 2 Delegati;
- da 301 a 1.000 Soci Beneficiari sono eletti 3 Delegati;
- oltre 1.001 Soci Beneficiari sono eletti 4 Delegati;

tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente, che determini la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

5. Il Socio Beneficiario può richiedere che il cinquanta per cento della prestazione pensionistica maturata gli sia liquidata una tantum sotto forma di capitale. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua (senza reversibilità) a favore del Socio Beneficiario, il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della l. n. 335/1995, il Socio Beneficiario può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.
6. In deroga a quanto stabilito dal comma che precede ed ai sensi dell'art. 23, comma 7, del Decreto, i "vecchi iscritti" possono optare per la liquidazione dell'intera prestazione maturata sotto forma di capitale.
7. Le prestazioni pensionistiche del Fondo sono sottoposte ai limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
8. Previo invio di apposita domanda da parte del Socio Beneficiario, la liquidazione delle prestazioni pensionistiche avviene entro 60 giorni dall'ultima delle due date tra quella dell'effettivo versamento di tutti i contributi e quella di ricezione della relativa completa documentazione. Per le Linee gestorie 2, 3, 4 il termine decorre dalla prima valorizzazione successiva alla presentazione della domanda.
9. Il Socio Beneficiario che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitarlo può trasferire la posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione delle rendite da essa praticate. In tal caso si applicano le previsioni dell'art. 17, commi 6 e 7.
10. Eventuali prestazioni per invalidità, premorienza e non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana di cui al decreto del Ministero delle Finanze 22 dicembre 2000, sono erogate agli aventi diritto alle condizioni previste nelle convenzioni di cui all'art. 11, comma 8.

#### **Art. 16 - Anticipazioni**

1. Il Socio Beneficiario può conseguire un'anticipazione a valere sulla posizione individuale maturata nei seguenti casi e

f) è inoltre possibile eleggere un Delegato ogni 50 Soci Beneficiari, **non dipendenti** del medesimo Socio Aderente, previo accordo circa le modalità di elezione.

4. E' facoltà **e responsabilità** di ciascun Socio Aderente rinunciare, tramite comunicazione scritta da inviare al Consiglio di Amministrazione del Fondo, alla rappresentanza in Assemblea di uno o più Delegati.
5. Ciascun Socio Aderente designa propri Delegati in numero pari a quello dei Delegati dei Soci Beneficiari, presso di lui. **Avuto riguardo alla fattispecie di cui al comma 3, lett. c),** i Soci Aderenti designano di comune accordo il loro Delegato.
6. **Ciascun Socio Aderente comunica per iscritto al Consiglio di Amministrazione i nominativi dei propri Delegati e dei Delegati dei Soci Beneficiari, suoi dipendenti.**

Ciascun Delegato rimane in carica tre anni e, **ove** venga a mancare per qualsiasi causa, è sostituito dal primo dei non eletti, se rappresenta i Soci Beneficiari, o da altro designato, se rappresenta i Soci Aderenti. **Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione. Qualora, nel corso del triennio il numero di Soci Beneficiari di ciascun Socio Aderente subisca delle variazioni tali da modificare il numero dei delegati a cui lo stesso abbia diritto, il Socio Aderente comunicherà al Fondo i nominativi dei nuovi delegati, compatibilmente con quanto previsto al precedente comma 3.**

#### **Art. 16 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni**

1. **l'assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria**
2. **L'Assemblea in seduta ordinaria delibera in ordine:**
  - f) **all'approvazione del bilancio di esercizio;**
  - g) **al numero, nonché alla nomina e alla revoca, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, per i quali determina altresì l'eventuale**

misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  - b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile ovvero per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, documentati come previsto dall'art. 1, comma 3, della l. 27 dicembre 1997, n. 449;
  - c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ulteriori esigenze.
2. Ai fini dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione della prestazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a fondi pensione ovvero a forme pensionistiche individuali per i quali non sia stato esercitato il riscatto della posizione individuale. Le modalità di erogazione delle anticipazioni sono definite dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate in qualsiasi momento, a scelta dell'aderente.
4. Le anticipazioni sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

#### **Art. 17 - Trasferimenti e riscatti**

1. In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo senza aver maturato il diritto alla prestazione pensionistica, il Socio Beneficiario può:
  - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare a cui acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
  - b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del Socio

**emolumento;**

- h) **alla nomina e alla revoca dei componenti il Collegio dei Sindaci, per i quali determina altresì l'eventuale emolumento.**

#### **3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in ordine:**

- i) **alle modifiche statutarie;**
- j) **all'eventuale scioglimento anticipato del Fondo ed alla nomina del/i liquidatore/i.**

#### **4. L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del c.c., salvo che per modificare lo Statuto, per le quali occorre, in ogni caso, il voto favorevole di almeno un quinto dei Delegati.**

#### **ART. 17 - ASSEMBLEA DEI DELEGATI - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DELIBERAZIONI**

1. **L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente. In difetto di entrambi, gli intervenuti eleggono il Presidente dell'Assemblea.**

2. **Su proposta del Presidente, l'Assemblea designa il Segretario e, dovendosi tenere elezioni, due scrutatori. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto.**

3. **L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.**

4. **L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero dalla**

<p>Aderente a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;</p> <p>c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito qualora detti eventi si verificano nel quinquennio precedente alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto dall'art. 15, comma 4;</p> <p>d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto;</p> <p>e) mantenere la posizione presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.</p> <p>2. Al di fuori dei casi indicati dal comma 1, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.</p> <p>3. Ai sensi dell'art. 14, comma 6, del Decreto, anche in costanza del rapporto di lavoro, è facoltà del Socio Beneficiario trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, decorso il periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.</p> <p>4. Il trasferimento o il riscatto possono avvenire solo previa presentazione di apposita domanda, trasmessa al Fondo a cura del Socio Aderente, entro due mesi dalla data in cui sono venuti a cessare i requisiti di partecipazione al Fondo stesso da parte del Socio Beneficiario. In caso di trasferimento ai sensi del comma 1, lett. a), la domanda va corredata da una dichiarazione del Socio Aderente comprovante la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo da parte del Socio Beneficiario.</p> <p>5. La posizione trasferibile corrisponde all'intero ammontare della posizione individuale del Socio Beneficiario, valorizzata al primo giorno utile successivo a quello in cui il Fondo ha effettuato la verifica delle condizioni che danno diritto al trasferimento.</p> <p>6. Il Fondo perfeziona il trasferimento od il riscatto della posizione individuale, giusta l'inerente domanda, entro i termini previsti dalla normativa in vigore, decorrenti dalla data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dell'effettivo versamento di tutti i contributi;</li> <li>▪ di ricezione di idonea, completa documentazione attestante il diritto al trasferimento od al riscatto e, comunque, non oltre sei mesi dalla ricezione della</li> </ul>	<p><b>maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione.</b></p> <p><b>5. L'Assemblea si riunisce, anche fuori dalla sede del Fondo, su convocazione del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta il Consiglio stesso lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Delegati.</b></p> <p><b>6. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto da inviare, a mezzo lettera raccomandata A.R., telex, telefax o mezzi informatici e telematici almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ai Soci Aderenti, i quali ne devono dare comunicazione ai Delegati dei Soci Aderenti stessi e dei Soci Beneficiari.</b></p> <p><b>7. Nell'avviso di convocazione va indicato l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza dell'Assemblea.</b></p> <p><b>8. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.</b></p> <p><b>9. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal segretario di cui al precedente comma 2 ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso.</b></p> <p><b>10. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.</b></p>
--	---

domanda stessa.

Per le Linee gestorie 2, 3, 4 il termine decorre dalla prima valorizzazione successiva alla data di presentazione della domanda.

7. Il trasferimento della posizione individuale, ovvero il suo riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
8. Nell'ipotesi di premorienza del Socio Beneficiario, il Fondo accredita le somme di sua pertinenza agli eredi ovvero ai diversi beneficiari da lui designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

## TITOLO V

### Organi

#### Art. 18 – Organi

1. Gli organi del Fondo sono:
  - l'Assemblea;
  - il Consiglio di Amministrazione;
  - il Presidente;
  - il Collegio dei Revisori.

#### ART. 18 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione **costituito** da **un minimo** di 12 membri, ad un massimo di 16. **Il numero dei Consiglieri è fissato tempo per tempo dall'Assemblea.**
2. Nella nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, deve essere rispettato il criterio della partecipazione paritetica delle due categorie di Soci, Aderenti e Beneficiari.
3. In sede assembleare, ciascuna categoria, attraverso i propri Delegati, elegge, separatamente e sulla base di liste di candidati, i membri del Consiglio di propria pertinenza.
4. Le liste **sono proposte con la sottoscrizione** di **almeno** dieci Delegati.
5. Ciascun Delegato non può **sottoscrivere** più di una lista.
6. Ogni candidato può **essere presente** in una sola lista.
7. Le liste vanno depositate presso la sede del Fondo almeno quindici giorni prima di quello **di indizione dell'Assemblea** in prima convocazione **chiamata all'elezione**: di ciò **è** fatta menzione nell'avviso di convocazione.
8. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato nel comma precedente, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, **il possesso** dei requisiti previsti dalla **legge**.
9. Ogni lista deve essere formata da un numero di candidati non inferiore al numero dei Consiglieri eleggibili e soddisfare **tutte le previsioni di legge**.
10. La lista per la quale non **siano** osservate le previsioni di cui **al comma che precede** è considerata come non proposta.

11. All'elezione dei Consiglieri si procede come segue:

- ciascun Delegato può votare una sola lista;
- all'interno della lista ciascun Delegato può votare un numero massimo di nomi pari al numero dei Consiglieri **da eleggere**;
- la lista a cui **sono** attribuiti un numero di voti pari o superiore ai due terzi dei votanti ottiene la totalità dei componenti del Consiglio. Se nessuna lista **raggiunge detto** quorum, l'elezione **è** ripetuta. **Dopo la** terza votazione **senza esito**, si procede al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti.

12. Risultano eletti, per ciascuna categoria di Soci, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti all'interno della lista **vincitrice**. In caso di parità **di suffragi** prevale il candidato maggiore per età.

**13. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.**

**14. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.**

**15. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di 3 mandati consecutivi.**

#### **Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori**

**1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, subentrano i primi dei non eletti della lista di candidati cui apparteneva il Consigliere venuto a mancare. Qualora ciò non sia possibile si procede ad**

**Art. 19 – Assemblea: composizione, convocazione, competenze**

1. L'Assemblea è esclusivamente composta dai Delegati dei Soci Aderenti e dei Soci Beneficiari.
2. L'Assemblea si riunisce, anche fuori dalla sede del Fondo, su convocazione del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta il Consiglio stesso lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Delegati.
3. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto da inviare, a mezzo lettera raccomandata A.R., telex, telefax o mezzi informatici e telematici almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ai Soci Aderenti, i quali ne devono dare comunicazione ai Delegati dei Soci Aderenti stessi e dei Soci Beneficiari.
4. Nell'avviso di convocazione va indicato l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza dell'Assemblea.
5. L'Assemblea delibera in ordine:
  - a) all'approvazione del bilancio di esercizio;
  - b) al numero, nonché alla nomina e alla revoca, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, per i quali determina altresì l'eventuale emolumento;
  - c) alla nomina e alla revoca dei componenti il Collegio dei Revisori, per i quali determina altresì l'eventuale emolumento;
  - d) alle modifiche statutarie;
  - e) all'eventuale scioglimento anticipato del Fondo ed alla nomina del/i liquidatore/i.
6. L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del c.c., salvo che per modificare lo Statuto, per le quali occorre, in ogni caso, il voto favorevole di almeno un quinto dei Delegati.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente. In difetto di entrambi, gli intervenuti eleggono il Presidente dell'Assemblea.
8. Su proposta del Presidente, l'Assemblea designa il Segretario e, dovendosi tenere elezioni, due scrutatori. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto.

**Art. 20 – Assemblea: modalità di individuazione dei Delegati**

1. Ciascuna categoria di Soci elegge i propri Delegati per l'intervento e il voto in

un'elezione suppletiva.

**2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.**

**3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, ovvero in caso di dimissioni volontarie di almeno un terzo dei Consiglieri, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.**

**4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.**

**5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.**

**Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni**

**1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.**

**2. Esso ha la facoltà di delegare parte dei propri poteri ad uno o più Consiglieri.**

**3. In particolare, il Consiglio di amministrazione:**



- Assemblea. Il numero dei Delegati espressi dai Soci Aderenti è sempre pari al numero dei Delegati espressi dai Soci Beneficiari.
2. I Delegati dei Soci Beneficiari sono eletti secondo criteri di seguito fissati:
    - a) presso ciascun Socio Aderente, e con le modalità ivi pattuite, sono eletti i Delegati in rappresentanza dei Soci Beneficiari dipendenti del Socio Aderente medesimo. A tal fine presso ciascun Socio Aderente sono costituite apposite commissioni elettorali - di cui fa parte, come osservatore, anche un membro designato dal Socio Aderente - le quali pongono in essere le operazioni necessarie per l'elezione dei Delegati;
    - b) il numero dei Delegati è proporzionale al numero dei Soci Beneficiari dipendenti del Socio Aderente ed è così parametrato:
      - da 50 a 100 Soci Beneficiari è eletto 1 Delegato;
      - da 101 a 300 Soci Beneficiari sono eletti 2 Delegati;
      - da 301 a 1.000 Soci Beneficiari sono eletti 3 Delegati;
      - oltre 1.001 Soci Beneficiari sono eletti 4 Delegati;
    - c) è inoltre possibile eleggere un Delegato ogni 50 Soci Beneficiari, anche non dipendenti del medesimo Socio Aderente, previo accordo circa le modalità di elezione.
  3. E' facoltà e responsabilità di ciascun Socio Aderente rinunciare, tramite comunicazione scritta da inviare al Consiglio di Amministrazione del Fondo, alla rappresentanza in Assemblea di uno o più Delegati.
  4. Ciascun Socio Aderente designa propri Delegati in numero pari a quello dei Delegati dei Soci Beneficiari, eletti presso di lui. Avuto riguardo alla fattispecie di cui al comma 2, lett. c), i Soci Aderenti designano di comune accordo il loro Delegato.
  5. Ciascun Socio Aderente comunica per iscritto al Consiglio di Amministrazione i nominativi dei propri Delegati e dei Delegati dei Soci Beneficiari, suoi dipendenti.
  6. Ciascun Delegato rimane in carica tre anni e, ove venga a mancare per qualsiasi causa, è sostituito dal primo dei non eletti, se rappresenta i Soci Beneficiari, o da altro designato, se rappresenta i Soci Aderenti.
  7. Ogni Delegato non può essere portatore di più di due deleghe.
- a) definisce gli indirizzi generali di gestione del Fondo;
  - b) **stabilisce** le forme di gestione e stipula le **inerenti** convenzioni;
  - c) sceglie la banca depositaria e stipula la relativa convenzione;
  - d) **seleziona gli operatori specializzati** a cui affidare la gestione amministrativa e contabile del Fondo e stipula le relative convenzioni;
  - e) individua **una o più compagnie di assicurazione**, cui affidare l'erogazione delle prestazioni pensionistiche e stipula le relative convenzioni;
  - f) **determina le prestazioni accessorie e stipula le connesse convenzioni**;
  - g) esercita il diritto di voto relativo ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del Fondo, anche attraverso il conferimento di apposita delega;
  - h) nomina il Dirigente Responsabile del Fondo ai sensi dell'art. 23;
  - i) propone all'Assemblea **l'eventuale nomina di una** società di revisione, iscritta all'albo speciale di cui all'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998, cui conferire l'incarico di certificazione dei bilanci del Fondo;
  - j) predisporre il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - k) propone le **novelle** allo Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - l) **realizza** le modifiche statutarie necessarie a seguito di interventi normativi o regolamentari **portandole a conoscenza dell'Assemblea**, nella prima **adunanza** utile;
  - m) valuta l'esigenza di redigere **uno o più** regolamenti applicativi **della disciplina statutaria** e ne cura la predisposizione, **dandone opportuna informazione** all'Assemblea;
  - n) sovrintende alla realizzazione delle comunicazioni periodiche ai Soci, in particolare quelle di cui all' art. 10;
  - o) stabilisce i contenuti della

documentazione informativa di cui art.7, comma 1, lett. b);

- p) segnala alla **Covip** i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Decreto;
- q) delibera sull'accettazione delle domande di adesione al Fondo, con facoltà di delegare tale competenza al Dirigente Responsabile;
- r) **pone in essere ogni attività e/o iniziativa necessaria o utile per la miglior amministrazione del Fondo.**

**ART. 21 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -  
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E  
RESPONSABILITÀ**

- 1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente del Consiglio di amministrazione.**
- 2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno, anche fuori della sede del Fondo, per deliberare in merito al progetto di bilancio ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia formale richiesta, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.**
- 3. I Consiglieri sono convocati con avviso scritto da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., telex, telefax o mezzi informatici e telematici, almeno cinque giorni prima della adunanza consiliare, fatta eccezione per i casi d'urgenza. L'avviso deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.**
- 4. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili e sia loro**

**Art. 21 - Consiglio di Amministrazione:  
composizione**

- 1. L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 12 membri ad un massimo di 16, scelti anche fra i non Soci. Il numero dei Consiglieri è fissato tempo per tempo dall'Assemblea.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.
- 3. I Consiglieri di Amministrazione devono vantare i requisiti di onorabilità e di professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, previsti dalla legge.
- 4. Nella nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, dev'essere rispettato il criterio della partecipazione paritetica delle due categorie di Soci, Aderenti e Beneficiari.
- 5. In sede assembleare, ciascuna categoria, attraverso i propri Delegati, elegge, separatamente e sulla base di liste di candidati, i membri del Consiglio di propria pertinenza.
- 6. Le liste sono proposte con la sottoscrizione di almeno dieci Delegati.

7. Ciascun Delegato non può sottoscrivere più di una lista.
8. Ogni candidato può essere presente in una sola lista.
9. Le liste vanno depositate presso la sede del Fondo almeno quindici giorni prima di quello di indizione dell'Assemblea in prima convocazione chiamata all'elezione: di ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.
10. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato nel comma precedente, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
11. Ogni lista deve essere formata da un numero di candidati non inferiore al numero dei Consiglieri eleggibili e soddisfare tutte le previsioni di legge.
12. La lista per la quale non siano osservate le previsioni di cui al comma che precede è considerata come non proposta.
13. All'elezione dei Consiglieri si procede come segue:
  - ciascun Delegato può votare una sola lista;
  - all'interno della lista ciascun Delegato può votare un numero massimo di nomi pari al numero dei Consiglieri da eleggere;
  - la lista a cui sono attribuiti un numero di voti pari o superiore ai due terzi dei votanti ottiene la totalità dei componenti del Consiglio. Se nessuna lista raggiunge detto quorum, l'elezione è ripetuta. Dopo la terza votazione senza esito, si procede al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti.
14. Risultano eletti, per ciascuna categoria di Soci, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti all'interno della lista vincitrice. In caso di parità di suffragi prevale il candidato maggiore per età.
15. Qualora in corso del mandato un Consigliere venga meno, si fa luogo alla sua sostituzione con il primo dei non eletti della lista di candidati cui apparteneva il cessato. Il sostituto dura in carica quanto il sostituito.
16. Se, per effetto dei subentri di cui al comma precedente, risulta avvicinata oltre la metà dei componenti originari del Consiglio o nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea, perché provveda ad indire nuove elezioni. Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio dei Revisori i, il quale assolve, nel frattempo, agli atti di ordinaria amministrazione.
17. Gli Amministratori che non intervengono senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico e sono sostituiti.

**consentito seguire e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificati questi requisiti, il Consiglio si considera svolto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve presenziare altresì il Segretario della riunione, per la stesura del verbale.**

5. **Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il suffragio favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.**
6. **Alle riunioni del Consiglio partecipa il Dirigente Responsabile, di cui all'art.24, con diritto di parola ma non di voto.**
7. **Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale.**
8. **Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.**
9. **Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.**

18. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno, anche fuori della sede del Fondo, per deliberare in merito al progetto di bilancio ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia formale richiesta, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
19. I Consiglieri sono convocati con avviso scritto da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., telex, telefax o mezzi informatici e telematici, almeno cinque giorni prima della adunanza consiliare, fatta eccezione per i casi d'urgenza. L'avviso deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.
20. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili e sia loro consentito seguire e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificati questi requisiti, il Consiglio si considera svolto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve presenziare altresì il Segretario della riunione, per la stesura del verbale.
21. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il suffragio favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
22. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Dirigente Responsabile, di cui all'art.24, con diritto di parola ma non di voto.

#### **Art. 22 - Presidente**

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente, uno in rappresentanza dei Soci Beneficiari e l'altro dei Soci Aderenti, ed un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso. La carica di Presidente spetta, nel rispetto del principio dell'alternanza, a rotazione a un rappresentante dei Soci Beneficiari e ad uno dei Soci Aderenti.
2. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

#### **Art. 22 – Presidente**

- 1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti i soci Aderenti e i Soci Beneficiari.**
- 2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.**
- 3. Il Presidente del Fondo:**
  - a) sovrintende al funzionamento di Previp;**
  - b) convoca e presiede le sedute dell'Assemblea;**
  - c) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;**
  - d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali;**
  - e) informa la COVIP di ogni variazione o innovazione concernente Previp, documentandola adeguatamente;**
  - f) tiene i rapporti con gli Organismi esterni salvo**

**Art. 23 - Consiglio di Amministrazione: competenze**

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto. Esso ha la facoltà di delegare parte dei propri poteri ad uno o più Consiglieri, nonché di compiere tutti gli atti necessari al conseguimento dello scopo del Fondo, che non siano riservati all'Assemblea. In particolare, il Consiglio:
  - definisce gli indirizzi generali di gestione del Fondo;
  - stabilisce le forme di gestione e stipula le inerenti convenzioni;
  - sceglie la banca depositaria e stipula la relativa convenzione;
  - seleziona gli operatori specializzati cui affidare la gestione amministrativa e contabile del Fondo e stipula le relative convenzioni;
  - individua una o più compagnie di assicurazione, cui affidare l'erogazione delle prestazioni pensionistiche e stipula le relative convenzioni;
  - determina le prestazioni accessorie e stipula le connesse convenzioni;
  - esercita il diritto di voto relativo ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del Fondo, anche attraverso il conferimento di apposita delega;
  - nomina il Dirigente Responsabile del Fondo ai sensi dell'art. 24;
  - propone all'Assemblea eventuale nomina di una società di revisione, iscritta all'albo speciale di cui all'art.161 del d.lgs. n.58/1998, cui conferire l'incarico di certificazione dei bilanci del Fondo;

**diversa delega del Consiglio;**

**g) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.**

**4. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.**

**ART. 23 – RESPONSABILE DEL FONDO**

10. Il Consiglio di Amministrazione **nomina e, all'occorrenza,** revoca il Responsabile del Fondo, scegliendolo anche fra i non Soci, e ne determina gli eventuali emolumenti.
11. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione **circa** i risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del c.c.. **Il Responsabile partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea.**
12. E' compito del Responsabile del Fondo dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e curare le comunicazioni periodiche **ai Soci Beneficiari.**
13. **Il Responsabile** sovrintende, inoltre, a tutte le attività di gestione ordinaria del Fondo anche in rapporto con i diversi soggetti **con esso** convenzionati, e segnala alla Covip i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Decreto.
14. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo:
  - a) verificare che la gestione del Fondo **stesso** sia svolta nell'esclusivo interesse **dei Soci Beneficiari,** nel rispetto **delle Fonti Istitutive,** della normativa vigente nonché delle disposizioni **dello Statuto;**
  - b) vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna Linea in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo;
  - c) inviare alla Covip, sulla base delle disposizioni **da essa** emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione

- predisporre il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- proporre novelle allo Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- realizza le modifiche statutarie necessarie a seguito di interventi normativi o regolamentari, fatta salva la necessità della successiva ratifica da parte dell'Assemblea, nella prima adunanza utile;
- valuta l'esigenza di redigere uno o più regolamenti applicativi della disciplina statutaria e ne cura la predisposizione, dandone opportuna informazione all'Assemblea;
- sovrintende alla realizzazione delle comunicazioni periodiche ai Soci, in particolare quelle di cui all' art. 10;
- stabilisce i contenuti della documentazione informativa di cui art.7, comma 1, lett. b);
- segnala alla Covip i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Decreto;
- delibera sull'accettazione delle domande di adesione al Fondo, con facoltà di delegare tale competenza al Dirigente Responsabile;
- pone in essere ogni attività e/o iniziativa necessaria o utile per la miglior amministrazione del Fondo.

#### **Art. 24 - Dirigente Responsabile del Fondo**

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina e, all'occorrenza, revoca il Dirigente Responsabile del Fondo, scegliendolo anche fra i non Soci, e ne determina gli eventuali emolumenti.
2. Il Dirigente Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e

prevista dalla normativa vigente;

- d) vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare i **Soci Beneficiari**.

15. **Il Responsabile** dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e **il suo mandato** è rinnovabile.

16. Il Responsabile del Fondo deve **vantare** i requisiti di onorabilità e di professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità previsti dalla normativa **tempo per tempo vigente**.

17. Il venire meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.

18. Il Consiglio di Amministrazione accerta il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei previsti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità.

#### **Art. 23 bis - Firma e rappresentanza legale**

1. Hanno la rappresentanza legale del Fondo:

- il Presidente ;
- il Vice Presidente;
- il Responsabile.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Procuratori, **anche tra i non Soci**, con potere di firma, limitatamente all'attività di gestione ordinaria del Fondo.

#### **Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione**

1. La gestione del Fondo è **vigilata** da un Collegio dei **Sindaci** costituito da quattro componenti effettivi e da due supplenti, nominati anche fra i non **Soci**.

2. Nella nomina dei componenti del Collegio dei **Sindaci** deve essere rispettato il criterio della partecipazione paritetica delle due categorie **di** Soci, Aderenti e Beneficiari.

3. In sede assembleare, ciascuna categoria, attraverso i propri Delegati, elegge separatamente e sulla base di liste di candidati i membri del Collegio di propria pertinenza, **titolari e supplenti**.

4. Le liste devono essere proposte

- indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione circa i risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del c.c..
3. E' compito del Dirigente Responsabile dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e curare le comunicazioni periodiche ai Soci Beneficiari.
  4. Il Responsabile sovrintende, inoltre, a tutte le attività di gestione ordinaria dell'Ente, anche in rapporto con i diversi soggetti con esso convenzionati, e segnala alla Covip i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Decreto.
  5. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo:
    - verificare che la gestione del Fondo stesso sia svolta nell'esclusivo interesse dei Soci Beneficiari, nel rispetto delle Fonti Istitutive, della normativa vigente nonché delle disposizioni dello Statuto;
    - vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna Linea in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo;
    - inviare alla Covip, sulla base delle disposizioni da essa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
    - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare i Soci Beneficiari.
  6. Il Responsabile dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e il suo mandato è rinnovabile.
  7. Il Responsabile del Fondo deve vantare i requisiti di onorabilità e di professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
  8. Il venire meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
  9. Il Consiglio di Amministrazione accerta il possesso in capo al Responsabile dei previsti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità.
- da non meno di dieci Delegati. Ciascun Delegato non può **sottoscrivere** più di una lista.
5. Ogni candidato può **essere presente** in una sola lista.
  6. Le liste **vanno** depositate presso la sede del Fondo almeno quindici giorni prima di **indizione** dell'Assemblea in prima convocazione **chiamata all'elezione** e di ciò va fatta menzione nell'avviso di convocazione.
  7. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato nel comma **che precede**, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, **il possesso** dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
  8. Ogni lista deve essere suddivisa in due sezioni: una per i candidati alla carica di **Sindaco** effettivo, **con l'indicazione** di almeno due nominativi, ed una per i candidati alla carica di **Sindaco** supplente, **con l'indicazione di** almeno un nominativo.
  9. La lista per la quale non sono osservate le previsioni **recate dai commi che precedono** è considerata come non presentata.
  10. All'elezione dei **Sindaci** si procede come segue:
    - ciascun Delegato può votare una sola lista;
    - i voti ottenuti da ogni sezione di ciascuna lista sono divisi per uno, due, tre, e così via, secondo il numero progressivo col quale i candidati siano stati elencati nella rispettiva sezione;
    - i quozienti ottenuti sono attribuiti progressivamente ai candidati di ogni sezione di ciascuna lista secondo l'ordine **da essa** previsto ed ordinati successivamente in un'unica graduatoria decrescente;
    - **risultano** eletti, per ciascuna categoria di Soci, i candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità, prevale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti ed in caso di ulteriore parità il candidato maggiore di età.
  11. **Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci** devono **possedere** i

requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

**12. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.**

13. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentra il supplente eletto nella lista di candidati cui apparteneva il Sindaco **da sostituire.**

14. I **Sindaci** durano in carica per tre esercizi e **scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di 3 mandati consecutivi.**

15. I **Sindaci** eleggono nel proprio seno il Presidente del Collegio.

#### **Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni**

1. Il Collegio dei **Sindaci** controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

**2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita, la funzione di controllo contabile.**

3. **Spetta, inoltre, al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività del Fondo con il suo scopo istituzionale. Il Collegio deve riferire alla Commissione di Vigilanza eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo medesimo, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Decreto.**

**4. Il Collegio dei Sindaci accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Il Collegio esprime, inoltre, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio.**

**5. Nell'espletamento della funzione di controllo contabile, di cui al comma che precede, è attribuita al Collegio**

#### **Art. 25 - Collegio dei Revisori**

1. La gestione del Fondo è vigilata da un Collegio dei Revisori costituito da quattro componenti effettivi e da due supplenti, nominati anche fra i non Soci.

2. Nella nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dev'essere rispettato il criterio della partecipazione paritetica delle due categorie di Soci, Aderenti e Beneficiari.

3. In sede assembleare, ciascuna categoria, attraverso i propri Delegati, elegge separatamente e sulla base di liste di candidati i membri del Collegio di propria pertinenza, titolari e supplenti.

4. Le liste devono essere proposte da non meno di dieci Delegati. Ciascun Delegato non può sottoscrivere più di una lista.

5. Ogni candidato può essere presente in una sola lista.

6. Le liste vanno depositate presso la sede del Fondo almeno quindici giorni prima di quello di indizione dell'Assemblea in prima convocazione chiamata all'elezione e di ciò va fatta menzione nell'avviso di convocazione.



7. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato nel comma che precede, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
8. Ogni lista deve essere suddivisa in due sezioni: una per i candidati alla carica di Revisore effettivo, con l'indicazione di almeno due nominativi, ed una per i candidati alla carica di Revisore supplente, con l'indicazione di almeno un nominativo.
9. La lista per la quale non sono osservate le previsioni recate dai commi che precedono è considerata come non presentata.
10. All'elezione dei Revisori si procede come segue:
  - ciascun Delegato può votare una sola lista;
  - i voti ottenuti da ogni sezione di ciascuna lista sono divisi per uno, due, tre, e così via, secondo il numero progressivo col quale i candidati siano stati elencati nella rispettiva sezione;
  - i quozienti ottenuti sono attribuiti progressivamente ai candidati di ogni sezione di ciascuna lista secondo l'ordine da essa previsto ed ordinati successivamente in un'unica graduatoria decrescente;
  - risultano eletti, per ciascuna categoria di Soci, i candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità, prevale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti ed in caso di ulteriore parità il candidato maggiore di età.
11. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Revisore, subentra il supplente eletto nella lista di candidati cui apparteneva il Revisore da sostituire.
12. I Revisori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di 3 mandati consecutivi.
13. I Revisori eleggono nel proprio seno il Presidente del Collegio.
14. Il Collegio si riunisce almeno 4 volte l'anno.
15. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata A.R., telex, telefax o mezzi informatici e telematici, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvi i casi d'urgenza. La comunicazione deve recare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.
16. Il Collegio redige il processo verbale di ciascuna riunione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei Revisori e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti.

**dei Sindaci la facoltà di procedere collegialmente all'accertamento del patrimonio del Fondo e di effettuare, anche individualmente, atti di ispezione e di controllo.**

6. **Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.**
7. **Il Collegio dei Sindaci deve convocare l'Assemblea nel caso di omissione e di ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori.**

17. I Revisori che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
18. I Revisori devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle adunanze dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità dei Consiglieri di Amministrazione. I Revisori che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
19. I componenti il Collegio dei Revisori devono vantare requisiti di onorabilità e di professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
20. Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo medesimo e sul suo effettivo funzionamento.
21. Spetta, inoltre, al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività del Fondo con il suo scopo istituzionale. Il Collegio deve riferire alla Commissione di Vigilanza eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo medesimo, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Decreto.
22. Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Il Collegio esprime, inoltre, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio.
23. Nell'espletamento della funzione di controllo contabile, di cui al comma che precede, è attribuita al Collegio dei Revisori la facoltà di procedere collegialmente all'accertamento del patrimonio del Fondo e di effettuare, anche individualmente, atti di ispezione e di controllo.
24. Il Collegio deve riferire alla Covip le irregolarità che incidono sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo, di cui sia venuto a conoscenza. In tal caso il Collegio trasmette alla Commissione di Vigilanza i verbali delle riunioni nelle quali è stata affermata l'esistenza della irregolarità, nonché i verbali delle riunioni che eventualmente abbiano escluso la sussistenza delle medesime irregolarità, laddove in seno al Collegio si sia manifestato dissenso.
25. Il Collegio dei Revisori deve convocare l'Assemblea nel caso di omissione e di

**ART. 26 – COLLEGIO DEI SINDACI - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ**

- 1. Il Collegio si riunisce almeno 4 volte l'anno.**

ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori.

#### **Art. 26 - Firma e rappresentanza legale**

1. Hanno la rappresentanza legale del Fondo:
  - il Presidente;
  - il Vice Presidente;
  - il Dirigente Responsabile.
2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Procuratori, anche tra i non Soci, con potere di firma, limitatamente all'attività di gestione ordinaria dell'Ente.

**2. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata A.R., telex, telefax o mezzi informatici e telematici, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvi i casi d'urgenza. La comunicazione deve recare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.**

**3. Il Collegio redige il processo verbale di ciascuna riunione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei Revisori e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti.**

**4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.**

**5. I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle adunanze dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità dei Consiglieri di Amministrazione. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.**

**6. I componenti il Collegio dei Sindaci devono vantare requisiti di onorabilità e di professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.**

**7. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.**

**8. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.**

**9. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.**

**GESTIONE PATRIMONIALE,**

**TITOLO VI**

**Norme finali**

**Art. 27 - Liquidazione del Fondo**

1. Il Fondo è posto in liquidazione in caso di:
  - decorrenza del termine finale di durata senza che l'Assemblea ne deliberi la proroga;
  - sopravvenuta impossibilità di conseguire gli scopi istituzionali;
  - deliberazione assembleare di scioglimento anticipato;
  - recesso di tutti i Soci Aderenti o di tutti i Soci Beneficiari;
  - impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'Assemblea.

**Art. 28 - Nomina dei Liquidatori**

1. In caso di liquidazione del Fondo, le cui modalità debbono anche tenere conto delle previsioni dell'art. 15 del Decreto, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori,

**Art. 27 – Incarichi di gestione**

1. **Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.**
2. **Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto.**
3. **I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.**
4. **Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.**
5. **Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.**

**Art. 28 - Banca depositaria**

1. Le porzioni di patrimonio del Fondo di cui alle linee in gestione finanziaria **sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata** dalla normativa vigente.
2. **Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.**

determinandone i poteri e i compensi.

#### **Art. 29 - Controversie**

1. Qualsiasi controversia relativa all'attuazione o all'interpretazione dello Statuto è devoluta ad un Collegio Arbitrale, composto da 3 membri, il quale risolve la controversia stessa in via irritale e definitiva entro il termine di novanta giorni dall'accettazione dell'incarico, salvo proroga accordata dalle parti.
2. Ciascuna parte nomina un Arbitro ed il Presidente del Collegio è nominato dagli Arbitri di parte.
3. Qualora una parte non provveda alla nomina del proprio Arbitro entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'altra parte, ovvero qualora il numero degli Arbitri così nominati sia pari, o gli Arbitri non si accordino circa la nomina del Presidente in un periodo di 20 (venti) giorni successivi, la nomina dell'Arbitro o degli Arbitri mancanti è effettuata, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano.
4. In ogni caso il Collegio Arbitrale giudica anche in merito all'entità ed all'accollo delle spese di giudizio nonché alla fissazione dell'ammontare dei danni conseguenti alla violazione delle obbligazioni previste dal presente Statuto.
5. Gli Arbitri devono risolvere la questione che è loro deferita con poteri anche di transigere senza formalità di procedura e con il rispetto del contraddittorio nonché secondo diritto.
6. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono inappellabili e vincolanti, avendo le parti irrevocabilmente deciso di definire in tal modo, all'attualità per il futuro, in via transattiva attraverso i predetti mandatari ogni e qualsiasi controversia che insorga tra loro.
7. Sede dell'arbitrato è Milano.

#### **TITOLO VII**

#### **Normativa transitoria**

- 3. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.**

#### **ART. 29 - CONFLITTI DI INTERESSE**

- 1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.**

#### **Art. 30 – Gestione amministrativa**

- 1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:**

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la**

**Art. 30 – Acquisizione della personalità giuridica**

1. In relazione al disposto dell'art.4, comma 5, del Decreto in tema di personalità giuridica delle forme previdenziali aventi bacino di utenza pluriaziendale, il Consiglio di Amministrazione, entro il 31 dicembre 2008, cura la realizzazione di uno studio tecnico volto ad individuare la più opportuna tipologia di personalità giuridica da far assumere al Fondo.

**banca depositaria;**

**b) la tenuta della contabilità;**

**c) la raccolta e gestione delle adesioni;**

**d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;**

**e) la gestione delle prestazioni;**

**f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;**

**g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;**

**h) gli adempimenti fiscali e civilistici.**

2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

**ART. 31 - SISTEMA DI CONTABILITÀ E DETERMINAZIONE DEL VALORE E DEL RENDIMENTO DEL PATRIMONIO**

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del

**Collegio dei Sindaci.**

- 3.** Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

**ART. 32 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO D'ESERCIZIO**

- 1.** L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2.** Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione del consiglio di amministrazione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci .
- 3.** Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

*PARTE V – RAPPORTI CON I SOCI*

**ART. 33 – MODALITÀ DI ADESIONE**

- 1.** L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente. L'associazione decorre dal mese successivo all'accettazione della domanda di adesione.
- 2.** All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
- 3.** Il Socio Beneficiario è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
- 4.** La domanda di adesione è

presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo. La domanda contiene la delega del Socio Beneficiario al Socio Aderente per la trattenuta del TFR, dei contributi e loro relativi adeguamenti previsti dalle Fonti Istitutive.

**5. Compete ai Soci Aderenti verificare e comunicare al Fondo i dati identificativi dei Soci Beneficiari.**

**6. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.**

**7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica al Socio Beneficiario l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.**

#### **ART. 34 – TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ADERENTI**

**1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili al Socio Beneficiario secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.**

**2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente al Socio Beneficiario una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.**

#### **ART. 35 – COMUNICAZIONI E RECLAMI**

**1. Il Fondo definisce le**



**modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.**

**ART. 35-BIS - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

1. Qualsiasi controversia relativa **all'attuazione** o all'interpretazione dello Statuto è devoluta ad un Collegio Arbitrale, composto da 3 membri, il quale risolve **la controversia stessa** in via irrituale e definitiva entro il termine di novanta giorni dall'accettazione dell'incarico, salvo proroga accordata dalle parti.
2. Ciascuna parte nomina un Arbitro ed il Presidente del Collegio è nominato dagli Arbitri di parte.
3. Qualora una parte non provveda alla nomina del proprio Arbitro entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'altra parte, ovvero qualora il numero degli Arbitri così nominati sia pari, o gli Arbitri non si accordino circa la nomina del Presidente in un periodo di 20 (venti) giorni successivi, la nomina dell'Arbitro o degli Arbitri mancanti è effettuata, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano.
4. In ogni caso il Collegio Arbitrale giudica anche in merito all'entità ed all'accollo delle spese di giudizio nonché alla fissazione dell'ammontare dei danni conseguenti alla violazione delle obbligazioni previste dal presente Statuto.
5. Gli Arbitri devono risolvere la questione che è loro deferita con poteri anche di transigere senza formalità di procedura e con il rispetto del contraddittorio nonché secondo diritto.
6. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono inappellabili e vincolanti, avendo le parti irrevocabilmente deciso di definire in tal modo, all'attualità per il futuro, in via transattiva attraverso i predetti mandatari ogni e qualsiasi controversia che insorga tra loro.
7. Sede dell'arbitrato è Milano.

**PARTE VI - NORME FINALI**

**ART. 36 - MODIFICA DELLO STATUTO**

1. **Le modifiche dello Statuto sono**

deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.

2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

**ART. 37 - CAUSE DI SCIoglimento DEL FONDO E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

2. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge e i compensi.

**ART. 38 - RINVIO**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.